



COMUNE di CROGNALETO

Provincia di Teramo

REGOLAMENTO PER L'ARREDO E DECORO DELL'AMBIENTE URBANO Pubblico e Privato

Approvato con deliberazione del
Consiglio Comunale n. 32 del 29 novembre 2008

Dalla Residenza Municipale _____

**Il Responsabile del Servizio
PERSIA Orlando**



COMUNE di CROGNALETO

Provincia di Teramo

INDICE

Prefazione

- Art. 1** Disciplina del verde e interventi relativi ad aree scoperte pubbliche
- Art. 2** Decoro degli spazi pubblici o di uso pubblico
- Art. 3** Occupazione degli spazi pubblici o di uso pubblico da parte di privati
- Art. 4** Chioschi, pensiline e cassonetti
- Art. 5** Antenne paraboliche
- Art. 6** Insegne e mezzi pubblicitari
- Art. 7** Accesso dei veicoli e passi carrabili
- Art. 8** Recinzioni
- Art. 9** Spazi ineditati, edifici in disuso, cave
- Art. 10** Sistemazione delle aree esterne dei fabbricati e disciplina del verde privato
- Art. 11** Toponomastica e segnaletica
- Art. 12** Numero civico degli edifici
- Art. 13** Manutenzione del fronte degli edifici e disciplina dell'uso dei materiali di finitura
- Art. 14** Vettrine serramenti ed infissi
- Art. 15** Disciplina del colore
- Art. 16** Igiene del suolo
- Art. 17** Concimaie
- Art. 18** Ricoveri animali, insediamenti rurali, cascine e rimesse attrezzi
- Art. 19** Trasporto di materiali in genere, interrimento carogne
- Art. 20** Deflusso delle acque reflue, mantenimento dei fossati, cortili
- Art. 21** Rispetto e mantenimento degli spazi pubblici e monumentali
- Art. 22** Canali di gronda
- Art. 23** Disposizioni transitorie ed entrata in vigore
- Art. 24** Sanzioni
- Art. 25** Norma di rinvio



COMUNE di CROGNALETO

Provincia di Teramo

PREFAZIONE

Con la stesura del “Regolamento per l’arredo e decoro dell’ambiente urbano, pubblico e privato” si è inteso raccogliere in un unico testo normativo l’insieme delle disposizioni legislative a carattere nazionale e regionale, riguardanti una serie di oggetti installati su spazi pubblici o visibili dalla pubblica via, genericamente definiti di “arredo urbano”, quali chioschi, pensiline, insegne, cartelli pubblicitari, targhe, tende, vetrine, recinzioni, antenne paraboliche, ecc. Tali elementi, a torto considerati di importanza minore rispetto al progetto di opere edilizie, concorrono ad articolare lo spazio urbano, e spesso si connotano, in positivo o in negativo, come l’espressione più immediata e appariscente dell’immagine di un paese. Per questo l’esposizione di oggetti a corredo di edifici o spazi pubblici deve concorrere a qualificare e caratterizzare l’ambiente urbano, cercando altresì di evitare situazioni di disordine visivo o interferenza prospettica di edifici monumentali.

Il testo prende in esame una più ampia tipologia di interventi rispetto ai precedenti regolamenti; in particolare sono introdotti nuovi articoli sulla disciplina del verde pubblico e privato, sull’occupazione di suolo pubblico, sull’esposizione di insegne e cartelli pubblicitari, sulle finiture dei fronti degli edifici e sulla loro coloritura, sulla realizzazione degli insediamenti rurali, la tipologia di realizzazione e il loro mantenimento, sulla raccolta dei rifiuti solidi urbani e agli ingombranti (frigoriferi, divani, lavatrici, ecc. ecc.). Si è inteso anche disciplinare l’installazione di antenne paraboliche, e il mantenimento degli spazi verdi di natura pubblica e privata.

Altresì si è voluto disciplinare tutto ciò che riguarda gli insediamenti rurali disciplinando la loro fattura, la loro collocazione e il loro mantenimento: l’argomento ovviamente regola anche la tenuta degli animali domestici e non, ad una distanza dovuta da ogni singolo o insediamento abitativo poiché quanto ne vale il decoro e l’arredo ambientale cui il presente regolamento si prefigge pianificare.



COMUNE di CROGNALETO

Provincia di Teramo

Art. 1

DISCIPLINA DEL VERDE E INTERVENTI RELATIVI AD AREE SCOPERTE PUBBLICHE

- a) Le aree verdi pubbliche o di uso pubblico devono essere mantenute in opportuno stato di manutenzione, pulizia e decoro da parte dell'Ente proprietario o gestore.
- b) Compatibilmente con l'estensione e la funzione dell'area, i giardini pubblici e di uso pubblico devono essere resi accessibili e funzionali mediante l'installazione di attrezzature e impianti, quali impianto di illuminazione, impianto di irrigazione, panchine, fontanelle, rastrelliere per biciclette, cestini portarifiuti, giochi per bimbi, servizi igienici, spazi riservati per gli animali e altre attrezzature di uso pubblico. Le aree gioco per bimbi dovranno essere possibilmente attrezzate con fontanelle erogatrici di acqua potabile, panchine e rastrelliere per biciclette di ridotte dimensioni, cestini portarifiuti collocati a minore altezza da terra. In tali aree, per ragioni igieniche, non sarà consentito accompagnare animali.
- c) Nelle aree verdi pubbliche è consentito l'abbattimento di individui arborei per ragioni di pubblica incolumità, cattive condizioni fito-sanitarie o conclusione del ciclo vitale, o quando l'apparato radicale sia causa di danno grave o dissesti di pavimentazioni o opere murarie, previa istruttoria tecnica certificata dall'ufficio competente in materia di gestione del verde pubblico. Gli alberi abbattuti dovranno essere sostituiti con almeno uguale numero di nuovi individui arborei preferibilmente di specie autoctone o appartenenti alla flora tipica locale, da reimpiantare anche in posizione diversa dall'originale. Tali interventi sono soggetti al rilascio di autorizzazione paesistica e/o al nulla osta dell'Ente Parco del Gran Sasso e Monti della Laga
- d) Le alberature lungo i percorsi viari e pedonali dovranno essere mantenute in buono stato e reimpiantati gli individui arborei mancanti, provvedendo alla ricomposizione dei filari con individui arborei della medesima specie, ad eccezione dei casi documentati di incompatibilità fito-sanitarie.
- e) In caso di opere di nuova pavimentazione di marciapiedi, o interventi di sistemazione stradale, andranno adottati tutti gli accorgimenti per la tutela delle alberature, garantendo che al piede dell'albero rimanga una zona di rispetto non pavimentata, e comunque filtrante, di almeno 1,5 m. all'intorno.
- f) Per ragioni di pubblica incolumità è consentito l'abbattimento urgente di individui arborei in cattive condizioni fito-sanitarie, provvedendo al successivo reimpianto di alberi della medesima specie o, in caso di specie non autoctone, con altre di specie caratteristica locale ad eccezione dei casi documentati di incompatibilità fito-sanitarie o di



COMUNE di CROGNALETO

Provincia di Teramo

giardini storici.

Art. 2

DECORO DEGLI SPAZI PUBBLICI O DI USO PUBBLICO

- a) Le strade, piazze, percorsi pubblici o di uso pubblico devono essere pavimentate con materiali idonei, tali da garantire il corretto transito dei veicoli e la percorribilità pedonale, e devono essere sagomate in modo da favorire il regolare deflusso e convogliamento delle acque meteoriche, evitando possibili ristagni.
- b) In caso di rifacimento di pavimentazioni o di creazione di nuovi marciapiedi, i lavori dovranno essere eseguiti tenendo conto della normativa sul superamento delle barriere architettoniche. I materiali da utilizzare dovranno prioritariamente essere scelti tra i materiali connotativi dell'ambito urbano storicamente consolidato e, in caso di zone di recente costruzione, tra quelli del repertorio corrente che siano qualificanti il contesto d'intervento.
- c) Nelle zone omogenee classificate dal P.R.G., o comunque sottoposte a tutela ambientale, e' vietata la copertura di pavimentazioni stradali tradizionali o marciapiedi con manti cementizio conglomerati bituminosi. E' altresì consentita la corretta manutenzione di quanto esistente, la sostituzione con materiale analogo o il rifacimento utilizzando i materiali connotativi dell'ambito urbano storicamente consolidato.
- d) In caso di interventi di manutenzione o nuova posa di rete di sottoservizi, la pavimentazione dovrà essere ripristinata alle condizioni originarie dall'esecutore dei lavori. I punti di accesso, le camere d'ispezione e le tombature dovranno adeguatamente inserirsi nel disegno delle superfici di pavimentazione. Le aziende erogatrici di pubblici servizi, prima dell'esecuzione dei lavori, dovranno ottenere concessione alla manomissione e occupazione di suolo pubblico.
- e) Le linee aeree e le palificazioni di supporto, la segnaletica stradale e le indicazioni pubblicitarie non devono costituire limitazioni alle condizioni di accessibilità degli spazi pubblici, né disturbo visivo di edifici monumentali.
- f) Le facciate, le coperture, le strutture esterne degli edifici, le recinzioni che prospettano su suolo o spazio pubblico devono essere mantenute dai proprietari in buono stato di conservazione, in relazione al decoro e alle caratteristiche dell'ambiente, e secondo le forme di intervento compatibili con il presente Regolamento.
- g) Quando le facciate, le parti comuni praticabili, le coperture o le recinzioni di una costruzione siano indecorose o presentino uno stato di pericolo per la pubblica incolumità e di disagio per gli abitanti, il competente Dirigente ordina al proprietario di eseguire i necessari lavori di riparazione e/o ricoloritura entro un termine non superiore a mesi tre, decorso il quale i lavori sono eseguiti d'ufficio recuperando le spese relative mediante le



COMUNE di CROGNALETO

Provincia di Teramo

disposizioni di legge vigenti.

- h) Nel rispetto della normativa sulla sicurezza nei cantieri, è consentita la copertura di ponteggi, impalcature, recinzioni di cantiere con teli decorativi. L'eventuale messaggio pubblicitario sarà oggetto del calcolo dell'imposta sulla pubblicità esclusivamente per la parte di scritta o logo riprodotti.

Art. 3

OCCUPAZIONE DEGLI SPAZI PUBBLICI O DI USO PUBBLICO DA PARTE DI SOGGETTI PRIVATI

- a) Le attrezzature esterne di carattere precario e gli arredi di pertinenza di esercizi commerciali, collocati su suolo pubblico o di uso pubblico, devono avere carattere di provvisorietà, in quanto mantenibili in sito sino alla scadenza della concessione d'uso del suolo pubblico. Tali elementi dovranno possedere requisiti di agevole asportabilità; nessun elemento, di norma, potrà essere infisso nella pavimentazione anche per mezzo di appositi innesti, salvo specifica autorizzazione.
- b) L'occupazione di piazze e slarghi con strutture temporanee quali palchi, gazebi o tensostrutture è concedibile in occasione di manifestazioni a carattere pubblico, dove ciò non sia in contrasto con la tutela di edifici e cose di interesse culturale e ambientale, e dove non costituisca pregiudizio per la sicurezza della viabilità meccanizzata o barriera architettonica per quella pedonale.
- c) L'occupazione di spazi pubblici o di uso pubblico potrà avvenire solo dopo il rilascio, da parte del Dirigente competente o del Sindaco, della concessione di occupazione suolo pubblico.

Art. 4

CHIOSCHI, PENSILINE E CASSONETTI

- a) L'installazione di edicole, chioschi, pensiline è subordinata su tutto il territorio comunale a concessione edilizia, secondo i criteri dettati dall'art. 7 del presente testo.
- b) I cassonetti per la raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani, o altro genere di raccolta, possono essere collocati su tutto il territorio, nel rispetto dell'Art. 68 del Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada e devono essere segnalati adeguatamente con pannelli in pellicola rifrangente. Devono essere collocati in genere fuori dalla carreggiata in modo da non arrecare pericolo o intralcio alla circolazione, tenendo conto della sicurezza stradale, della visibilità degli incroci e degli accessi carrai e della scorrevolezza dei



COMUNE di CROGNALETO

Provincia di Teramo

flussi di traffico. Sui percorsi pedonali posti all'interno di zone di rilevanza storico-ambientale possono essere collocati solo se l'installazione garantisce un passaggio pedonale di ml. 1,20 o, solo per brevi tratti, di ml. 0,90.

- c) La loro sistemazione, ed eventuali spostamenti, dovrà sempre tenere in considerazione, oltre che la funzionalità del servizio di conferimento e raccolta e rifiuti, anche la corretta collocazione in ordine al decoro di piazze, strade e percorsi porticati e il rispetto degli edifici di pregio storico-architettonico. Dovrà essere valutata la possibilità di utilizzare sistemi di occultamento o mascheramento dei cassonetti, anche tramite la realizzazione di "isole ecologiche" interrate.

Art. 5

ANTENNE E PARABOLICHE

Tutte le unità edilizie dovranno essere dotate di un'unica antenna di ricezione televisiva centralizzata, salvo che non venga dimostrata l'impossibilità tecnica a provvedere in tal senso. In caso di antenne paraboliche dovranno essere utilizzati colori tali da minimizzare l'impatto dell'attrezzatura sull'ambiente urbano. In particolare, nelle zona sottoposta a tutela ambientale, le antenne paraboliche, individuali o condominiali, dovranno essere installate sul tetto, non dovranno avere un diametro maggiore a 1 m., non devono riportare scritte o simboli e, ove possibile, devono assumere una colorazione in sintonia con l'intorno. Per giustificati motivi di carattere tecnico e previa autorizzazione edilizia, è ammessa l'esposizione in facciata purchè la superficie della parabola assuma la medesima colorazione della facciata e il diametro non sia superiore a cm 0,50.

Art. 6

INSEGNE E MEZZI PUBBLICITARI

- a) L'insegna di esercizio o commerciale è installata nella sede dell'attività a cui si riferisce, o nelle pertinenze accessorie della stessa; reca scritte, simboli, marchi e denominazione della ditta o azienda rappresentata; può essere realizzata in materiale di qualsiasi natura, luminoso o illuminato. Rientrano in questa categoria anche le scritte realizzate con materiale adesivo o pittorico sul vetro di vetrine e infissi.
- b) Nel centro storico e nelle aree soggette a tutela ambientale non è consentita l'applicazione di insegne a cassonetto che occultino inferriate o ferri battuti poste nel lunotto sopra vani di porta, di finestra, di portoni o di vetrine, né è possibile apporre insegne alle catene dei portici.
- c) L'installazione di insegne in mancanza di Autorizzazione comporta



COMUNE di CROGNALETO

Provincia di Teramo

l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'art. 23 comma 11 del Codice della Strada e/o dall'art. 165 del D.L.vo n. 490/99, la sanzione accessoria dell'obbligo di rimozione a cura e spese del soggetto titolare e la sanzione tributaria.

- d) E' consentita l'installazione di segnali stradali di indicazione urbana di pubblico interesse ai sensi dell'art. 134 del Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada (segnali di indicazione turistica, industriale, artigianale, commerciale, alberghiera, di territorio etc.), nel rispetto del Nuovo Codice della Strada e suo Regolamento di esecuzione.
- e) La segnaletica esistente, anche se regolarmente autorizzata, posizionata in disaccordo con il suddetto Piano dovrà essere rimossa a cura e spese dei proprietari entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, e comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 23 c.11 del Codice della Strada, la sanzione accessoria dell'obbligo di rimozione a cura e spese del soggetto e la sanzione tributaria.

Art. 7

ACCESSO DEI VEICOLI E PASSI CARRABILI

- a) L'accesso dei veicoli dagli spazi pubblici agli spazi privati coperti o scoperti o loro pertinenze è consentito tramite passi carrabili, autorizzati dall'Amministrazione Comunale e individuati dall'apposito segnale previsto dal Codice della Strada; ove la costruzione fronteggi più spazi pubblici, l'accesso è consentito da quello di minor traffico. L'accesso a uno spazio privato tramite più passi carrabili può essere concesso quando giustificato da esigenze di viabilità interna ed esterna.
- b) E' concessa, a spese dell'edificante e sotto controllo dell'Amministrazione Comunale, l'apertura di nuovi passi carrabili per l'accesso dei veicoli agli spazi privati alle seguenti condizioni:
- c) la larghezza del passo carrabile non deve essere superiore a 5,00 m.; in caso di attività produttive tale larghezza non dovrà superare i 10,00 m.;
- d) la distanza del passo carrabile dalle intersezioni stradali non deve essere inferiore a 12 m, fatti salvi i casi di comprovata impossibilità attestata dal progettista e autorizzata con specifica deroga;
- e) in caso di modifica di marciapiede esistente, l'abbassamento dello stesso non deve comportare la creazione di gradini , avendo l'accortezza di raccordare la quota inferiore con rampe di pendenza rispondente alla normativa sulle barriere architettoniche, utilizzando materiale dello stesso tipo dell'esistente. Se presenti, non potranno essere chiuse caditoie o bocchette di scarico delle acque meteoriche. In caso di interferenza dovrà essere concordato lo spostamento con l'ente gestore del Servizio Fognature, da attuarsi a cura e spese del richiedente.
- f) In caso di chiusura di passo carraio esistente, dovrà essere ripristinato a



COMUNE di CROGNALETO

Provincia di Teramo

- cura e spese del richiedente il suolo pubblico antistante, riportando in quota e in continuità la pavimentazione del marciapiede o della carreggiata.
- g) L'accesso agli spazi in sottosuolo destinati al ricovero dei veicoli deve essere assicurato tramite:
 - h) rampe antisdrucchiolevoli di idoneo tracciato e pendenza, non superiore al 16%, dotate di scalinate o percorsi dentati per il transito di pedoni o con carrelli; tali percorsi dovranno essere larghi almeno 0,60 m. E' possibile non assicurare tale requisito quando esista un percorso alternativo con scale o ascensore posti nelle vicinanze.
 - i) tratti di piano, da ricavare sullo spazio privato, lunghi almeno 4 m., per il collegamento con lo spazio pubblico o con altro spazio riservato ai pedoni.
 - j) Le rampe, i percorsi destinati ai pedoni o all'uso di carrelli o similari nonché i tratti piani di collegamento, devono essere protetti da opportuni ripari verticali.

Art. 8

RECINZIONI

- a) Gli spazi scoperti di pertinenza delle costruzioni possono essere delimitati con recinzioni con siepi in vivo. Le recinzioni che fronteggiano spazi pubblici dovranno permettere la più ampia visione da e verso l'esterno, fatte salve le recinzioni ricadenti nella zona del centro storico sottoposta a tutela ambientale che potranno essere anche in muratura piena, a conferma e mantenimento delle cortine urbane dell'ambiente storico consolidato. Tutti i manufatti dovranno rispettare l'allineamento con le recinzioni esistenti e non dovranno ostacolare la visibilità delle intersezioni o degli innesti stradali.
- b) L'Amministrazione Comunale ha facoltà di accogliere o richiedere per esigenze ambientali, igieniche o di sicurezza, soluzioni alternative di recinzione.
- c) I cancelli e i portoni carrabili di accesso alla proprietà privata dovranno essere arretrati per consentire l'immissione e l'uscita di un veicolo senza occupare la sede stradale. In caso di strade senza uscita o in caso di impossibilità tecnica o per ragioni di limitazione della godibilità della proprietà privata il cancello può essere posizionato in allineamento della recinzione a condizione che sia dotato di sistema automatizzato con comando di apertura a distanza.
- d) Gli interventi di realizzazione di nuove recinzioni fronteggianti spazi pubblici, sostituzione o modifica con apertura di passi carrai conformi ai disposti del presente testo sono soggetti a Denuncia di Inizio Attività presentata ai sensi di legge, integrata dall'autorizzazione degli enti preposti alla tutela dei vincoli monumentali o ambientali nel caso in cui l'intervento interessi edifici sottoposti a tutela. Dovrà essere acquisita specifica autorizzazione edilizia in caso di difformità ai suddetti criteri, o per richiesta



COMUNE di CROGNALETO

Provincia di Teramo

di deroga all'arretramento del passo carraio.

- e) La violazione delle suddette disposizioni comporta l'applicazione della sanzione amministrativa prevista dalla vigente legislazione per la realizzazione di opere in assenza o difformità dell'autorizzazione edilizia, ovvero in assenza della Denuncia di Inizio Attività.

Art. 9

SPAZI INEDIFICATI, EDIFICI IN DISUSO, CAVE

- a) Per motivi di decoro e di sicurezza le aree inedificate e gli edifici in disuso sono assoggettati, da parte degli enti e dei soggetti proprietari, alla cura e al decoro previsto per le tutte le parti del territorio comunale.
- b) Gli spazi inedificati, gli edifici dismessi o parti di essi, i manufatti o strutture analoghe in disuso, che determinano o possono determinare condizioni di disordine poco consone al contesto urbano, o pericolo di ordine statico, devono essere adeguatamente recintati o resi inaccessibili e sottoposti ad interventi periodici di pulizia, cura del verde e, se necessario, disinfestazione o derattizzazione, anche nel caso in cui sia prevista la demolizione o sistemazione. In situazioni di rischio dovute alla presenza di serbatoi o amianto si deve procedere alla bonifica o al mantenimento in efficienza e sicurezza delle aree o strutture. Sarà cura della proprietà provvedere, secondo le procedure di legge, alla raccolta e smaltimento in discarica autorizzata di tutti i materiali (inerti, tossico-nocivi, ecc.) scaricati anche abusivamente su area privata, e all'eventuale bonifica del suolo e/o sottosuolo nel caso di accertato inquinamento.
- c) Il competente Dirigente o il Sindaco può, per ragioni di sicurezza, di tutela ambientale, di igiene e di decoro prescrivere che le aree inedificate in fregio a spazi pubblici o di uso pubblico siano chiuse con muri di cinta e cancellate o con recinzioni, che diano garanzie di stabilità e durata, che abbiano altezza non inferiore a 2,50 m. e non superiore a 3 m. e aspetto decoroso.
- d) Le cave devono essere racchiuse con recinto per l'intero loro perimetro.
- e) In caso di inottemperanza alle disposizioni di cui sopra si provvede all'esecuzione d'ufficio in danno del contravventore.

Art. 10

SISTEMAZIONE DELLE AREE ESTERNE AI FABBRICATI E DISCIPLINA DEL VERDE PRIVATO

- a) Le superfici dei lotti non occupate da costruzioni devono essere mantenute filtranti e destinate al ravvenamento per almeno il 50%; devono pertanto



COMUNE di CROGNALETO

Provincia di Teramo

- essere sistemate prevedendo il massimo utilizzo a verde praticabile, anche in relazione ai fattori di esposizione all'irraggiamento solare, e utilizzate in modo da non provocare l'inquinamento del sottosuolo, con possibilità di deroga esplicita per i cortili pavimentati di edifici sottoposti a tutela ambientale o monumentale ai sensi del T.U n. 490/99.
- b) Gli interventi volti alla nuova realizzazione di cortili e giardini, alla sistemazione del terreno non utilizzato per l'edificazione, alla realizzazione di gazebo, di pergolati, di tettoie o ricoveri di altro genere, dovranno essere oggetto di specifica autorizzazione o Denuncia di Inizio Attività presentata ai sensi di legge.
 - c) Nel caso di interventi edilizi la sistemazione esterna dovrà essere parte integrante del progetto edilizio e, in quanto tale, costituisce vincolo ai fini dell'ultimazione delle opere.
 - d) Nei progetti di sistemazione a verde dovrà essere garantito l'uso, in termini di frequenza e quantità, di almeno il 75% di specie autoctone o appartenenti alla flora tipica locale, anche naturalizzata.
 - e) L'abbattimento di alberi di alto fusto o di esemplari di carattere storico (diametro del fusto a m.1,30 dal colletto non inferiore a cm.35 e/o altezza non inferiore a m.12 o di età non inferiore ad anni 50) all'interno del PRG è soggetto a procedura autorizzativa da parte del Dirigente Responsabile o dal Sindaco.
 - f) In caso di alberi e ogni altra vegetazione prospicienti con spazi pubblici e privati, dovrà essere garantita la sicurezza della viabilità pedonale e veicolare, o la sicurezza di esercizio delle linee elettriche, e occorrerà considerare che lo sviluppo prevedibile della chioma non deve divenire fattore di disturbo e alterazione delle condizioni di ventilazione e soleggiamento degli edifici confinanti nonché l'intasamento delle grondaie di deflusso delle acque piovane;

I soggetti Proprietari o detentori dei beni sopra menzionati sono tenuti al rispetto del presente articolo, diversamente il Sindaco può, per ragioni di sicurezza, di tutela ambientale, di igiene e di decoro, provvedere direttamente con propria provvedimento alla normalizzazione della problematica ponendo in danno al legittimo proprietario o possessore le spese sostenute.

Art. 11

TOPONOMASTICA E SEGNALETICA

- a) L'Amministrazione Comunale può, per ragioni di pubblico interesse e previo avviso alla proprietà, applicare o fare applicare sul fronte delle costruzioni: le targhe contenenti le indicazioni dei nomi assegnati alle aree pubbliche; b). le piastrine e i capisaldi per indicazioni altimetriche, di tracciamenti, di idranti etc.; c). le mensole, i ganci, le condutture per la pubblica illuminazione e per



COMUNE di CROGNALETO

Provincia di Teramo

- i servizi di trasporto pubblico;d) i sostegni per i fili conduttori elettrici;
- b) Le targhe delle vie, le piastrine, i capisaldi, sopra indicati non devono in alcun modo essere sottratti alla pubblica vista.
 - c) I cartelli per segnalazioni stradali, le targhe relative ai pubblici servizi, i cartelli indicatori dei pubblici servizi di trasporto, gli apparecchi semaforici dovranno essere collocati su appositi pali e non dovranno interessare direttamente i prospetti delle costruzioni.
 - d) L'installazione di quanto sopra elencato non deve costituire barriera visiva di disturbo del traffico o essere pericolosa per il pedone. Dovrà pertanto essere sollevata di almeno m. 2,10. dal suolo pubblico.
 - e) Il proprietario, prima di iniziare qualsiasi lavoro nella parte di un fabbricato alla quale sia apposto uno degli apparecchi o indicatori di cui ai comma precedenti, deve darne avviso al Sindaco o all'ente interessato che prescrivono, nel più breve tempo possibile, le cautele del caso.
 - f) La manutenzione degli oggetti elencati nel presente articolo, nonché delle parti di facciata da essi direttamente interessate, è a carico degli enti o privati installatori.
 - g) Gli indicatori e gli apparecchi di cui al presente articolo possono essere applicati sul fronte di costruzioni soggette a tutela soltanto qualora non esistano ragionevoli alternative e con le attenzioni rese necessarie dalle caratteristiche delle costruzioni stesse e dell'ambiente.

Art. 12

NUMERO CIVICO DEGLI EDIFICI

- a) L'Amministrazione Comunale assegna il numero civico e i relativi subalterni, così come stabilito dall'art. 43 del D.P.R. del 30/5/1989 n. 223, da apporsi a cura e spese del proprietario.
- b) Le eventuali variazioni della numerazione civica, previa notifica all'interessato, sono attuate a spese dello stesso.
- c) Il numero civico deve essere collocato a fianco della porta di ingresso, a destra di chi la guarda dallo spazio pubblico, a un'altezza variabile da due metri a tre metri.
- d) In caso di demolizione dell'edificio, di soppressione di porte esterne di accesso pedonale o di variazione della numerazione civica, il proprietario restituisce all'Amministrazione, nel termine di quindici giorni, gli indicatori assegnatigli.

Art. 13

MANUTENZIONE DEL FRONTE DEGLI EDIFICI E DISCIPLINA DELL'USO



COMUNE di CROGNALETO

Provincia di Teramo

DEI MATERIALI DI FINITURA

Nelle unità edilizie tutelate come beni culturali ai sensi del T.U in materia di beni culturali e ambientali n. 409/99 gli interventi su intonaci decoesi dovranno essere condotti con cautela, al fine di evitarne la distruzione. Si dovrà privilegiare la conservazione mediante pulitura e fissatura; le eventuali integrazioni andranno realizzate con malta di calce rispettando tecniche e materiali della tradizione. Se il paramento esistente si presenta a faccia-vista, perché lasciato in tale assetto nel passato o così progettato, gli interventi strutturali dovranno essere eseguiti col sistema del cuci-scuci. L'eventuale sostituzione di parti dovrà essere eseguita con elementi analoghi per composizione, forma, colore.

Negli edifici siti in area di tutela ambientale è non è consentito l'utilizzo di malte cementizie, di intonaci plastici o rivestimenti a base di materiali sintetici, come graffiati e simili;

Gli interventi di manutenzione e ripristino degli intonaci dovranno essere realizzati su tutti i fronti dell'edificio visibili dalla pubblica via, compresi quelli laterali sormontanti i tetti degli edifici adiacenti.

Nelle pareti esterne prospettanti su spazi pubblici e nel caso di interventi edilizi di manutenzione ordinaria, straordinaria, ristrutturazione, restauro e risanamento conservativo e nuova costruzione è vietato sistemare in vista tubi di scarico, apparecchi di condizionamento, canne di ventilazione e canalizzazioni in genere, a meno che sui tipi progettuali non sia prevista una loro specifica funzione stilistico-architettonica nel rapporto con l'intero prospetto oggetto d'intervento.

L'inserimento di gazebo e pergolati su terrazzi privati e balconi dovrà essere preventivamente autorizzato.

I contatori del gas posizionati sulle pareti esterne prospettanti su spazi pubblici devono essere collocati entro appositi armadi a filo recinzione o nicchie murarie. In quest'ultimo caso la nicchia dovrà essere chiusa con anta tinteggiata come la facciata.

Negli edifici sottoposti a tutela culturale o ambientale sono inoltre da osservare i seguenti criteri formali:

- non è consentita l'eliminazione di rivestimenti in marmo o altro materiale, laddove il rivestimento di facciata costituisce elemento caratterizzante degli edifici, se non specificatamente previsto con apposito progetto e assentito con Autorizzazione Paesaggistica e/o della Soprintendenza competente;
- campanelli, citofoni e citovideo dovranno essere installati, dove possibile,



COMUNE di CROGNALETO

Provincia di Teramo

nella spalla interna del vano porta; essi dovranno essere realizzati preferibilmente in ottone o acciaio, con divieto di installazione di apparecchi in materiali plastici.

- in caso di sostituzione di grondaie e pluviali, gli stessi dovranno essere realizzati in rame o lamiera zincata preverniciata; sono esclusi la plastica e l'acciaio; dovranno altresì essere mantenuti terminali dei pluviali in ghisa, salvo diverso parere del Dirigente competente.

Nella manutenzione delle facciate particolare attenzione va posta alla valorizzazione degli elementi decorativi come cornici, lesene, marcapiani, capitelli pensili in pietra e in marmo ecc., che dovranno rimanere emergenti rispetto al piano dell'intonaco. Per consentire maggior protezione agli elementi architettonici aggettanti (architravi, cimase, capitelli ecc.) è consentito applicare sulla parte superiore una lamiera di rame o di piombo.

Tutto quanto costituisca o completi la decorazione architettonica delle costruzioni, i frammenti antichi, le lapidi, gli stemmi, le mostre, i graffiti, gli affreschi, le decorazioni pittoriche, i bassorilievi, gli altorilievi, gli staccati, le chiavi di volta, i portali e qualsiasi altra opera di carattere ornamentale o di forma e interesse storico, ancorché collocato nelle parti interne delle costruzioni, non potrà essere asportato, spostato o comunque modificato senza la preventiva autorizzazione del Dirigente competente e, nei casi previsti dalle disposizioni vigenti, della Soprintendenza ai Beni Ambientali e Architettonici.

Nel caso di demolizione o di trasformazione edilizia e funzionale delle costruzioni il Dirigente competente o il Sindaco, può prescrivere che gli oggetti sopra menzionati, anche se di proprietà privata, siano convenientemente collocati nella nuova costruzione o in luoghi prossimi o conservati in raccolte aperte al pubblico e che vengano effettuati tutti i rilievi o calchi nell'interesse della cultura pubblica.

Nel progetto di riassetto del fronti si dovrà aver cura di recuperare ed evidenziare i vecchi numeri civici, le targhe stradali, le lapidi e quanto altro costituisca documento dell'evoluzione funzionale dell'edificio. E' inoltre consentito, in caso di nuove costruzioni e recuperi edilizi, esporre una targhetta di dimensioni massime cm. 15x29,7 che riporti i dati storici essenziali quali il nome dell'edificio, la data di costruzione o ristrutturazione, il nome del progettista.

Art. 14

VETRINE, SERRAMENTI E INFISSI

Gli interventi di manutenzione e sostituzione di vetrine, portoni, serramenti e



COMUNE di CROGNALETO

Provincia di Teramo

infissi esterni in generale non sono soggetti ad autorizzazione edilizia se conformi ai seguenti criteri prescrittivi:

- a) le vetrine e i serramenti esterni non dovranno sporgere dal profilo dell'edificio o della proprietà occupando suolo pubblico; l'eventuale collocazione di faretti e lampioni a corredo della vetrina deve essere attuata nel rispetto degli elementi caratterizzanti l'intera facciata.
- b) per tutti gli edifici sottoposti a tutela culturale o ambientale gli interventi su vetrine, portoni, serramenti e infissi esterni in generale dovranno tendere alla conservazione o, in subordine, alla sostituzione con materiali (legno o ferro) e colori (legno colorato o trattato a vernice, metallo color canna di fucile/antracite/grigio chiaro) legati alla tradizionale, escludendo l'uso di infissi in plastica; tutti gli infissi dovranno risultare in allineamento con la facciata. Gli scuri esterni dovranno essere del tipo "alla mantovana" o a persiana, a due ante e in legno verniciato; sulla stessa facciata non è consentito apporre scuri con colori differenti
- c) nei singoli edifici le vetrine, i portoni e gli infissi esterni dovranno essere uniformati nell'assetto, nei materiali costruttivi, nelle chiusure di protezione esterne. Pertanto, ove si intervenga su una singola vetrina, portoncino d'ingresso, portone o infisso esterno in presenza di serramenti unitari, dovranno essere riproposti i medesimi materiali, forma colori.

Per motivi di carattere estetico, architettonico o tecnico è ammessa la possibilità di chiedere specifica autorizzazione edilizia per interventi non conformi ai suddetti criteri, proponendo soluzioni alternative appropriate.

L'esecuzione di tali opere avviene sotto la personale responsabilità del proprietario o di chi ha il possesso del bene, nel rispetto dei presenti criteri. E' fatta salva la facoltà dell'Amministrazione Comunale di svolgere accertamenti sulla regolarità delle opere eseguite, di ordinare la sospensione dei lavori e di adottare eventuali provvedimenti sanzionatori nel caso che le opere eseguite siano in difformità dai presenti criteri, applicando la sanzione pecuniaria da un minimo di €. 150,00 a €. 1.500,00.

Gli interventi di rifacimento o creazione di nuove vetrine in immobili vincolati ai sensi del T.U. in materia di beni culturali e ambientali n. 490/99 dovranno acquisire l'autorizzazione degli Enti preposti alla tutela del vincolo.

L'esposizione di tende parasole a finestre, balconi e terrazzi privati non è soggetta ad autorizzazione edilizia. Le tende aggettanti sullo spazio pubblico installate a vetrine, porte, finestre non sono soggette ad autorizzazione solo se conformi ai seguenti criteri prescrittivi:

- a) i lembi inferiori e i meccanismi della tenda devono rispettare una distanza



COMUNE di CROGNALETO

Provincia di Teramo

minima dal marciapiede di cm. 220. L'aggetto massimo consentito dovrà mantenere un arretramento di almeno 20 cm. dal filo del marciapiede, mentre lo sporto laterale rispetto al fornice della vetrina non deve superare i cm.15;

- b) l'applicazione di tende alle arcate dei portici storici è ammissibile se di utilizzo stagionale. Le tende devono essere esclusivamente verticali ed essere collocate all'interno della parete frontale del portico, dovranno limitarsi alla lunetta e ad un eventuale altro telo avvolgibile che non potrà scendere ad un'altezza inferiore a 220 cm. dalla pavimentazione del portico.
- c) marchi e scritte dovranno essere stampati solo sulla mantovana o appendice inferiore della tenda.
- d) nel centro storico ed in zone a tutela ambientale le tende non dovranno essere del tipo "a capottina", ma ad un solo telo frontale e con meccanica dell'impianto richiudibile. Non è ammesso l'utilizzo di un'unica tenda a riparo di più vetrine, ancorché della stessa tipologia, ma dovranno essere utilizzate tende singole per ogni vetrina. Il materiale impiegato deve essere esclusivamente tessuto, anche plastificato purché non lucido, con colorazione in tinta unita (ecrù, panna, beige, nocciola ecc.) che si armonizzi con il fronte dell'edificio.

Gli interventi di riparazione, rinnovamento, sostituzione di tende esistenti con conservazione dei caratteri originari sono interventi di ordinaria manutenzione.

Qualora la tenda parasole occupi spazi pubblici o di uso pubblico dovrà essere acquisita la concessione di occupazione suolo pubblico, nelle forme e nei modi stabiliti dall'apposito "Regolamento comunale per l'applicazione del canone di occupazione di spazi e aree pubbliche".

Art. 15

DISCIPLINA DEL COLORE

Tutte le facciate o parti di esse rivestite a intonaco vanno tinteggiate in modo da conferire ai prospetti sulla pubblica via qualità funzionale ed estetica. In particolare sono da rispettare i seguenti criteri prescrittivi:

- a) sulle unità edilizie vincolate ai sensi del T.U. in materia di beni culturali e ambientali, la coloritura degli intonaci dovrà essere eseguita con prodotti a base di calce e terre naturali, eventualmente additivati con fissativo, o a base di silicati minerali o con intonaci colorati in pasta, in relazione alle tracce di coloriture reperibili sulle facciate e ai caratteri dell'edificio oggetto



COMUNE di CROGNALETO

Provincia di Teramo

dell'intervento. Le applicazioni possono essere eseguite a pennello, a cencio o altro mezzo idoneo;

b) in tutti gli altri casi e per qualunque tipo di intervento la pittura a calce può essere sostituita con prodotti di sintesi, lavabili o al quarzo;

c) sono sempre vietati rivestimenti plastici e graffiati;

d) la tinteggiatura dovrà essere continuata anche sulle parti laterali sormontanti i tetti degli edifici adiacenti;

e) dovrà essere utilizzato un colore diverso da quello di facciata per cornici, fregi, riquadri, scansioni, zoccolatura, fasce bugnate ecc;

f) in presenza di decorazioni pittoriche, fregi, cornici e marcapiani dipinti, finte finestre, riquadri o stemmi dipinti, madonne ecc. le operazioni di tinteggiatura dovranno essere volte al mantenimento e consolidamento di tali particolari;

g) il progetto di rifacimento delle facciate dovrà prevedere per ogni edificio una tinteggiatura che si diversifichi da quella dei fabbricati attigui;

h) in presenza di edifici accorpatisi, quando le facciate abbiano mantenuto le differenziazioni degli allineamenti orizzontali di finestre, cornici o altezza dei corpi di fabbrica, si interverrà con due diverse tinte riferite alla medesima tonalità cromatica;

i) quando l'intervento di accorpamento abbia uniformato l'immagine del fabbricato unificandone la copertura, le cornici sottogronda e marcapiano, l'allineamento delle finestre ecc., conservando tuttavia inalterate le costanti tipologiche (androni, vani scala, etc.), nella coloritura del prospetto dovrà utilizzarsi una sola tinta, a conferma dell'omogeneità che l'accorpamento ha voluto conferire all'edificio;

j) negli edifici appartenenti a più proprietari, la tinta delle facciate, le cornici, le fasce debbono seguire un partito architettonico unitario e non le singole proprietà. La colorazione dovrà avvenire nello stesso momento; è pertanto vietato tinteggiare parzialmente la facciata di un edificio (ad es. solo il contorno di un negozio), ma si deve procedere in modo completo e omogeneo.

Per gli edifici siti in zone soggette a tutela ambientale, la scelta dei colori dovrà preferire le tinte della tradizione locale con attenzione particolare alle preesistenze cromatiche ed alle tinte volta per volta documentate da eventuali analisi stratigrafiche. La scelta e definizione dei colori da assegnare ai prospetti dovrà anche tenere conto di riferimenti generali quali il contesto urbano costituito dagli edifici limitrofi e l'appropriatezza dei colori da assegnare alle varie parti (cornici marcapiano e sottogronda, scansioni, aggetti, sfondato,



COMUNE di CROGNALETO

Provincia di Teramo

zoccolatura, fasce bugnate ecc.), nel rispetto delle caratteristiche formali e stilistiche di ogni singolo edificio;

Gli interventi di coloritura delle facciate in conformità ai suddetti criteri non sono soggetti ad autorizzazione edilizia. E' fatta salva la facoltà dell'Amministrazione Comunale di svolgere accertamenti sulla regolarità delle opere eseguite, di ordinare la sospensione dei lavori e di adottare eventuali provvedimenti sanzionatori nel caso che le opere eseguite siano in difformità dai presenti criteri, applicando la sanzione pecuniaria da un minimo di €. 150,00 a un massimo di €. 1.500,00.

Per motivi di carattere estetico, architettonico o tecnico è ammessa la possibilità di chiedere specifica autorizzazione edilizia per interventi non conformi ai suddetti criteri, proponendo soluzioni alternative appropriate.

Gli interventi di coloritura di facciate di immobili vincolati come beni culturali ai sensi del T.U. in materia di beni culturali e ambientali n. 490/99 dovranno acquisire l'autorizzazione della competente Soprintendenza.

E' fatto obbligo ad ogni proprietario di mantenere l'intera unità edilizia di propria competenza in stato di buona conservazione, in relazione al decoro e alle caratteristiche estetiche dell'ambiente, eseguendo i necessari lavori di riparazione, ripristino, intonacatura, ricoloritura delle facciate, delle parti comuni praticabili, delle coperture e delle recinzioni, secondo le forme d'intervento compatibili col presente Regolamento.

Quando le facciate, le parti comuni praticabili, le coperture o le recinzioni di una costruzione siano indecorose o presentino uno stato di pericolo per la pubblica incolumità e di disagio per gli abitanti, o il lavoro di tinteggiatura dei prospetti sia stato eseguito con colori inadeguati alle caratteristiche dell'ambiente urbano, il competente Dirigente ordina al proprietario di eseguire i necessari lavori di riparazione e/o ricoloritura entro un termine non superiore a mesi tre, decorso il quale i lavori sono eseguiti d'ufficio recuperando le spese relative mediante le disposizioni di legge vigenti.

Art. 16

IGIENE DEL SUOLO

I terreni debbono costantemente conservarsi liberi da impaludamenti provvedendoli qualora occorra dei necessari canali di scolo e mantenendo questi in buono stato di funzionamento quindi sono vietate:



COMUNE di CROGNALETO

Provincia di Teramo

- a) le opere qualunque sia il loro scopo che impediscano il normale deflusso delle acque dai terreni;
- b) le irrigazioni a scopo agricolo che apportano danni a fabbricati prossimi per sovrarelevazione dell'umidità sotterranea e per le quali si debba mantenere per qualche tempo l'acqua sul terreno a meno che questo non vi abbia durante il tempo un continuo ricambio purché non si danneggino i fabbricati;
- c) le escavazioni di fosse buche vasche ecc. che possano dar luogo a raccolta di acque stagnanti.
- d) Gli scoli canali fossati ed altre raccolte idriche situate in vicinanza degli abitati dovranno – a cura dei proprietari essere sistemati – e cioè diserbate e regolarizzate le ripe escavati i fondali liberate le acque dalle alghe e dalle piante acquatiche e attuate tutte le altre provvidenze atte a favorire il deflusso delle acque ed a liberare le superfici idriche in modo da permettere utilmente il razionale impiego di mezzi larvicidi.

Art. 17

CONCIMAIE

- a) La concimaia dovrà essere costruita a regola d'arte e d'igiene dovrà essere munita di canale raccoglitore affluente nel pozzo nero a pareti e fondo impermeabili per la tenuta dei liquidi scolati.
- b) I rifiuti che vi sono raccolti devono essere sottoposti a trattamento nei mesi da aprile ad ottobre ed almeno due volte alla settimana.
- c) I depositi di letame per concime asportato dall'abitato non potranno che essere fatti in aperta campagna.
- d) Anche nei cascinali o depositi rurali già esistenti saranno permessi solamente in aperta campagna ed a non meno di 150 metri da qualsiasi abitazione o da pozzi d'acqua potabile tenuto conto della direzione della falda idrica.
- e) Comunque è vietato tenere ammassi di concime spazzatura ed altre materie facili a fermentare e putrefare se non alla distanza di almeno 300 metri dalle abitazioni non agglomerate e di metri 150 da ogni abitazione isolata o da strada pubblica

Art. 18

RICOVERI ANIMALI, INSEDIAMENTI RURALI, CASCINE E RIMESSE ATTREZZI



COMUNE di CROGNALETO

Provincia di Teramo

- a) I manufatti agricoli, ricoveri animali, rimesse attrezzi e quant'altro di simile, nel rispetto dell'ambiente e dello stesso decoro ambientale, devono essere rivestiti in materiale poco impattante come legno o similari.
- b) Tutte le stalle per bovini, ovini, equini, caprini e suini devono essere dotate di concimaia atta ad evitare disperdimenti di liquidi e aventi platea impermeabile e comunque site ad una distanza non minore di 200 metri dalle abitazioni singole o associate ed ai pozzi di acqua potabile.
- c) E' fatto divieto assoluto di detenzione di animali di qualsiasi genere o quantità nelle vicinanze dei centri abitati censiti nel PRG e comunque ad una distanza non inferiore ai 200 mt.: altresì è fatto medesimo divieto anche dalle singole abitazioni non censite nel PRG.
- d) Nell'interno dell'abitato è proibito di tenere allevamenti di pollame, di conigli e di maiali.
- e) Non potranno costruirsi o comunque crearsi porcilaie a distanza di metri 300 dall'abitato compresi i sobborghi.

Art. 19

TRASPORTO DI MATERIALI IN GENERE, INTERRAMENTO CAROGNE

- a) Il trasporto di materiali di qualunque genere dovrà essere sempre fatto con carri e recipienti bene adatti a trasportarli o contenerli in modo che nessuna parte dei medesimi abbia a cadere sugli spazi pubblici comunque il letame fuori dall'abitato dovrà essere eseguito in modo da uscire il meno molesto alla popolazione soltanto nelle prime ore notturne
- b) Il trasporto delle carogne degli animali morti di malattia infettiva o diffusa al luogo dove dovranno essere infossati o dalla più prossima sardigna si farà sotto la direzione del veterinario condotto e la diretta sorveglianza degli agenti comunali mediante carro apposito o con altro mezzo di trasporto che impedisca la dispersione dei materiali infetti e con tutte quelle altre cautele che verranno indicate caso per caso dall'autorità sanitaria
- c) In qualunque caso l'interramento verrà fatto a distanza di almeno 500 metri alla profondità di almeno due metri oppure in luogo appartato del fondo o della proprietà cui l'animale appartiene tenuto conto della posizione della falda idrica specie in rapporto all'approvvigionamento idrico. La carogna deve essere profondamente incisa e cosparsa di abbondante calce idrica o miscela di Laplace
- d) Le spese di trasporto la distribuzione od il seppellimento delle carogne degli animali di cui sopra sono a carico dei proprietari. È vietato gettare carogne di animali dei corsi d'acqua
- e) Le parti di rifiuto degli animali macellati saranno pure sotterrate a distanza dai luoghi abitati e sempre a valle dei medesimi in località designata dall'autorità sanitaria



COMUNE di CROGNALETO

Provincia di Teramo

Art. 20

DEFLUSSO DELLE ACQUE REFLUE, MANTENIMENTO DEI FOSSATI, CORTILI

- a) È vietato fare sboccare nei corsi d'acqua salvo se coperti ed incanalati con fondo e pareti impermeabili per tutto il tratto del corso d'acqua compreso negli aggregati di abitazioni fognie od altri manufatti in cui vengano immessi i materiali delle latrine le acque domestiche di rifiuto od altre acque immonde fatta eccezione per quelle residue delle industrie se convenientemente depurate e per le acque meteoriche. La copertura del canale dovrà essere estesa fino almeno 100 metri fuori dall'abitato

Comunque prima della immissione si dovrà accertare il potere diluente nel corso d'acqua in rapporto all'ossidazione da parte dell'ufficiale sanitario avvalendosi del laboratorio provinciale dell'igiene e profilassi.

- b) I cortili il cui livello fosse inferiore al terreno circostante per cui in seguito alle piogge d'acqua vi ristagnasse saranno colmati a spese dei proprietari e muniti di tombinatura di scarico
- c) Nessuno potrà effettuare innovazioni di sorta al piano stradale e praticarvi rialzi od avvallamenti per qualsiasi scopo senza preventiva autorizzazione del sindaco

Art. 21

RISPETTO E MANTENIMENTO DEGLI SPAZI PUBBLICI E MONUMENTALI

- a) I venditori di frutta di verdura e di altri commestibili con banchi o carrette è prescritto di tenere sempre pulito il suolo che occupano e di riporre in adatti cesti di metallo o di plastica con coperchio ben aderente i rifiuti sino a quando vengano asportati. Anche i banchi del mercato settimanale debbono adeguarsi
- b) È proibito di gettare, spendere, depositare, anche in via temporanea, immondizie, spazzature ed altri generi immondi È parimenti proibito di gettare le materie stesse nelle bocche di fognature strade.
- c) È proibita qualsiasi immissione di materie liquide sul suolo pubblico.
- d) E' vietato lasciare residui di lavorazione legnatiche, residui laterizi in genere (segatura, cortecce, calcinacci, sabbia, ecc.ecc) nelle vie, piazze e in qualunque parte del suolo pubblico o di uso pubblico.



COMUNE di CROGNALETO

Provincia di Teramo

- e) È vietato il disperdimento delle acque immonde nonché di quelle di rifiuto attraverso il sottosuolo senza l'adozione di quelle misure di difesa che volta per volta saranno prescritte dall'autorità sanitaria comunale.
- f) È vietato altresì di danneggiare o insudiciare in qualsiasi modo i monumenti od altri manufatti pubblici come pure i muri esterni di qualunque fabbricato pubblico o privato
- g) È proibito gettare immondizie di qualsiasi natura nelle pubbliche fontanelle di lavarvi panni verdura od altro da collocarvi in permanenza secchi tinozze e simili
- h) È vietato lavare e risciacquare botti tini ed altri recipienti da cantina sulle pubbliche vie.

Art. 22

CANALI DI GRONDA

Tutte le coperture delle fabbriche devono essere munite, tanto verso il suolo pubblico, quanto verso i cortili ed altri spazi coperti, di canali metallici di gronda, sufficientemente ampi di ricevere o tradurre le acque pluviali ai tubi di sfogo. In detti canali gronda, come nei tubi di sfogo, è assolutamente vietato d'immettere acque lorde o di lavatura domestica provenienti dai cessi, acquai, ecc. Comunque è vietato che tali canali costituiscano motivo di antiigienicità del suolo.

I tubi di sfogo dovranno essere muniti sufficiente e preferibilmente in ferro o ghisa negli ultimi tre metri, nel corso dei quali saranno incastrati nel muro esterno della casa, quando sia prospiciente strade o piazze pubbliche.

ART 23

DISPOSIZIONI TRANSITORIE ED ENTRATA IN VIGORE

- a) Tutte le situazioni esistenti prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento e regolarmente installate previa autorizzazione edilizia o concessione di occupazione suolo, sono confermate sino alla naturale scadenza dell'atto di autorizzazione o concessione, salvo che non sia previsto diversamente da altre disposizioni.
- b) Il presente Regolamento entra in vigore il 1° giorno del mese successivo alla sua ripubblicazione per quindici giorni consecutivi successivi alla data di cessata pubblicazione della deliberazione di approvazione.



COMUNE di CROGNALETO

Provincia di Teramo

ART. 24

SANZIONI

- a) Per le violazioni alle norme del presente regolamento, non già determinate dai singoli articoli e quando non costituiscano reato o non siano contemplate da altre leggi, è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di €. 150,00 a un massimo di €. 1.000,00, stabilita dal Dirigente responsabile del provvedimento con atto motivato.
- b) Nel caso in cui le norme del presente Regolamento prevedano la sanzione accessoria del ripristino dello stato dei luoghi, della rimozione di oggetti e cose, della bonifica di aree, ecc., ed il trasgressore od altro soggetto obbligato non vi abbia provveduto, il Dirigente dell'Area, con ordinanza, che si provveda. Decorso il termine entro cui provvedere, lo stesso Dirigente può disporre di procedere all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati, ed al recupero delle somme anticipate secondo le modalità previste dalla legge.

ART. 25

NORMA DI RINVIO

Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento si rinvia al vigente P.R.E., al P.A.U.A. (Piano di Arredo Urbano ed Ambientale) e al Regolamento di Polizia Municipale.